



Sentenza n. 252 del 2021

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Giuliano Amato
decisione del 23 novembre 2021, deposito del 23 dicembre 2021

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 1 del 2021

parole chiave:

ADOZIONE E AFFIDAMENTO – ADOZIONE INTERNAZIONALE – MINORI
STRANIERI – ADOZIONE DA PARTE DI UN SOLO ADOTTANTE – FAMIGLIA

disposizioni impugnate:

- art. 29-*bis*, comma 1, della [legge 4 maggio 1983, n. 184](#)

disposizioni parametro:

- art. 117, primo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

inammissibilità

Il Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 29-*bis*, comma 1, della legge n. 184 del 1983 («Diritto del minore ad una famiglia»), che disciplina l'adozione dei minori stranieri residenti all'estero. Secondo il rimettente, tale disposizione sarebbe illegittima **nella parte in cui impedisce alle persone non coniugate di essere valutate ai fini dell'idoneità all'adozione piena di minori stranieri**, al di fuori dei casi particolari di cui all'art. 44 della stessa legge n. 184 del 1983.

A tal riguardo, viene prospettato un contrasto con l'art. 117, primo comma Cost., in relazione all'art. 8 CEDU, che, nel sancire il «Diritto al rispetto della vita privata e familiare», tutela anche – come chiarito dalla Corte di Strasburgo – il diritto all'autonomia personale e allo sviluppo individuale. Anche la domanda di idoneità all'adozione, dunque, in quanto ancorata al diritto di autodeterminazione, dovrebbe rientrare nell'alveo protettivo dell'art. 8 CEDU. Tuttavia, il quadro normativo interno in tema di adozione monoparentali risulta troppo **incerto e frammentato, incidendo negativamente sulla capacità dei singoli di operare scelte legate alla propria vita e di prevedere i loro effetti giuridici**. In questo modo, la normativa censurata renderebbe estremamente gravosa la posizione delle persone non coniugate, determinando un'indebita interferenza nella loro vita privata.

Tale conclusione viene contestata dal Presidente del Consiglio dei ministri che, intervenuto in giudizio, ha chiesto, in primo luogo, che la questione venga dichiarata inammissibile proprio perché la normativa in esame, per quanto complessa, sarebbe comunque chiara nel consentire l'accesso all'adozione piena alle sole coppie unite in matrimonio. Le uniche eccezioni in favore di persone non coniugate riguarderebbero casi particolari, puntualmente individuati, che presuppongono sempre **la**

dimostrazione di un precedente legame – di fatto o di diritto – con l'adottando. Nel merito, il Presidente del Consiglio ritiene che, comunque, la questione non sarebbe fondata, in quanto indirizzerebbe indebitamente il sindacato della Corte sul merito della scelta legislativa.

Si è costituita anche la parte ricorrente nel giudizio *a quo*, chiedendo anch'essa la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 29-*bis*, comma 1, della legge n. 184 del 1983, ritenendo il requisito del coniugio ai fini dell'idoneità all'adozione internazionale un'ingerenza nella vita privata del tutto sproporzionata rispetto a quanto previsto dalla Convenzione de L'Aja, che, a tal riguardo, richiederebbe solo un'accurata valutazione dell'idoneità della persona che aspira a svolgere la funzione genitoriale, ma non anche che detta persona sia necessariamente coniugata.

Nell'affrontare le questioni, la Corte costituzionale, per un verso, reputa non fondate le diverse eccezioni sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e inammissibili le ulteriori censure formulate dalla parte costituita; per un altro, dichiara comunque **inammissibile** la questione di legittimità sollevata dal Tribunale per i minorenni di Firenze **per la carente illustrazione delle ragioni di contrasto tra la disposizione censurata e il parametro interposto sovranazionale.** In particolare, il giudice *a quo* non avrebbe adeguatamente illustrato le ragioni che porterebbero ad un contrasto tra il requisito del coniugio ai fini dell'idoneità all'adozione internazionale e i principi tutelati dall'art. 8 CEDU, senza articolare critiche mirate che avvalorino la prospettata violazione. Mancherebbe, dunque, una spiegazione sulle modalità con cui l'incertezza o la disomogeneità della normativa censurata si riscontrerebbero nello specifico contenuto precettivo dell'art. 29-*bis*, comma 1, della legge n. 184 del 1983.

Più in generale, la Corte osserva che **«l'ordinanza non fornisce neppure un'idonea spiegazione circa le modalità in cui l'asserito difetto di chiarezza e la frammentarietà della disciplina delle adozioni si risolverebbero nella violazione del principio del rispetto della vita privata, presidiato dalle garanzie dell'art. 8 CEDU»** (par. n. 4 del *Cons. dir.*). Così come risulta assente qualsiasi motivazione sui presupposti individuati dalla Corte di Strasburgo affinché una situazione di incertezza normativa contrasti con il principio di non ingerenza di cui alla disposizione convenzionale citata.

Andrea Giubilei